



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli  
Tribunali**

[Indietro](#)

Publicato il 08/11/2017

**N. 00406/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 01036/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo  
Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro  
generale 1036 del 2017, proposto  
da:

Incoronata Bosso, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Alessandra  
Casamassima, domiciliato *ex art. 25*  
del codice del processo  
amministrativo presso la Segreteria  
del Tar Bari in Bari, piazza Massari  
n. 6;

*contro*

Ministero dell'Interno, U.T.G. -  
**Prefettura** di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97;

**Comune** di **Altamura**, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Rachele Grandolfo, in qualità di Commissario Prefettizio in carica, non costituita in giudizio;

Enzo Rifino, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 41062/Area II EE.LL. del 1 agosto 2017, a firma del Viceprefetto Vicario, con cui è stato nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del **Comune** di **Altamura** con i poteri del Sindaco e della Giunta, stante la sospensione di diritto dalla carica del Sindaco eletto;

- di ogni altro atto al predetto connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compreso il decreto prot. n. 41 del 30 giugno 2017, successivamente conosciuto, con cui il Sindaco del **Comune di Altamura** ha nominato il vicesindaco, limitatamente alla parte contenente il termine finale di durata dell'incarico al 31 luglio 2017;

- del parere n. 11268 del 31 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrali per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, ancorché non conosciuto nel contenuto, ma menzionato nel decreto prefettizio del 1° agosto 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - **Prefettura** di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via  
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e  
competenza;

Relatore nella camera di consiglio  
del giorno 7 novembre 2017 la  
dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv.  
Felice Eugenio Lorusso, su delega  
dell'avv. Alessandra Casamassima e  
avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Considerato che l'apposizione di un  
termine finale di efficacia al  
provvedimento di nomina del  
vicesindaco, appare *prima facie*  
incompatibile sia con il fatto che, ai  
sensi dell'art. 46, comma 2 del  
decreto legislativo n. 267 del 18  
agosto 2000, l'ufficio del  
vicesindaco è un elemento  
strutturale ed indefettibile  
dell'apparato di governo del  
**comune**, sia con la funzione stessa  
dell'ufficio - sopperire  
all'impedimento del Sindaco – che

risulterebbe vanificata ove si ammettesse che la nomina possa venire a scadenza mentre il Sindaco permane in carica;

Ritenuto pertanto privo di valido presupposto il provvedimento di nomina del Commissario prefettizio, che si giustifica proprio per la sopravvenuta scadenza in data 31 luglio 2017 della delega conferita al vicesindaco con provvedimento del 30 giugno 2017;

Ritenuto altresì sussistere il pericolo di un pregiudizio non riparabile per equivalente alle ragioni della ricorrente, membro della Giunta comunale, attualmente interdetto dalle funzioni connesse alla carica per effetto del provvedimento prefettizio;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare, stante la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Maria Colagrande,

Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Maria  
Colagrande**

**IL  
PRESIDENTE**

**Giuseppina  
Adamo**

**IL SEGRETARIO**